

Allegato 1

SCHEMA DI CONTRATTO PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE E NOLEGGIO DI DIECI VETTURE R5 PER IL PROGRAMMA DELL'ACI TEAM ITALIA 2024-2027

CIG

Tra la società ACI Sport Spa con sede in Via Solferino 32, 00185 - Roma, in persona del suo Direttore Generale dott. Marco Rogano, dotato di potere di firma per la sottoscrizione del presente contratto, Codice Fiscale e Partita IVA 06301401003, di seguito denominata anche come "Società"

e

la società fornitrice con sede legale in

Codice Fiscale e Partita

IVA in persona del suo legale rappresentante Sig. di seguito chiamata anche "Fornitore", congiuntamente anche indicate come "le Parti",

premessso che

- ACI Sport Spa promuove le attività sportive - automobilistiche di competenza dell'Automobile Club d'Italia e cura lo sviluppo di eventi ed attività sportive e che, per tali incarichi, si approvvigiona sul mercato di materiali e servizi;

-la è una ditta specializzata in servizi di noleggio vetture preparate ed assistenza ai piloti per competizioni sportive, ed altro, e come tale è in grado di soddisfare le esigenze di approvvigionamento di ACI Sport Spa;

- la , a seguito dell'espletamento di procedura di gara con CIG , è risultata aggiudicataria del servizio di noleggio vettura R5 ed ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto, ha prestato inoltre la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023;

Si conviene e si stipula che

- Il Fornitore svolgerà la suddetta attività di fornitura con una organizzazione di mezzi e di persone propria ed adeguata. Dichiara inoltre di essere dotato di adeguata capacità progettuale, produttiva, organizzativa e tecnica;
- il Fornitore e ACI Sport Spa con il presente Contratto hanno intenzione di regolare le condizioni per il servizio di noleggio di dieci vettura R5 in due gare del Campionato Italiano Rally Terra, 4 gare del Campionato Italiano Assoluto Rally.

Preso atto di quanto sopra premesso e considerato, le parti contraenti, hanno concordato di porre in essere il seguente Contratto :

Articolo 1- Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto. L'esecuzione del presente contratto è disciplinata, oltre che da scritto nel medesimo e nei suoi allegati disposto, dalle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023, dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato.

E' designato quale direttore dell'esecuzione del contratto il
Sig.....;

Articolo 2 - Oggetto

Con il presente atto ACI SPORT Spa affida ail servizio di gestione e noleggio di dieci vetture R5 e l'assistenza e consulenza tecnica al pilota individuato da ACI in due gare del Campionato Italiano Rally Terra, 4 gare del Campionato Italiano Assoluto Rally, secondo quanto dettagliato nel Capitolato Tecnico (allegato 1) ed alla dichiarazione di offerta economica (allegato 2) che costituiscono parte integrante del presente contratto. Qualora per cause di forza maggiore il Team non potesse partecipare ad una delle suddette prove, sarà sua cura sostituirla con altra facente parte del Campionato Italiano Assoluto Rally 2024, senza che possa essere addebitata ad ACI Sport Spa alcun onere aggiuntivo.

Articolo 3 – Durata

Il presente contratto decorre dalla data di stipula ed avrà scadenza al 31/12/2027, senza necessità di alcuna comunicazione né possibilità di proroga.

L'effettivo svolgimento delle attività verrà verificato da ACI SPORT Spa.

Articolo 4 – Importo, modalità di pagamento e fatturazione

4.1 Importo

L'importo massimo del presente contratto è pari ad € ,00 (euro /00), comprensivo di ogni onere e spesa connessi allo svolgimento dell'attività, oltre IVA di legge.

Per eventuali lavorazioni/voci non previste dall'offerta si rimanda a quanto previsto nel successivo art. 5 Prestazioni aggiuntive.

Per quanto concerne il calcolo del compenso revisionale, l'eventuale revisione dei prezzi d'appalto, per ciò che attiene a materiali e beni di consumo, dovrà essere operata sulla base degli indici di variazione dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dallo stesso Istituto di statistica.

4.2 Modalità di fatturazione e pagamento

Il fornitore provvederà alla fatturazione bimestrale posticipata dei servizi effettivamente erogati nel corso del periodo di riferimento.

Le fatture dovranno essere emesse una per ogni bimestre successivo al primo evento, in unica copia, dovranno essere intestate ad ACI SPORT Spa ed inviate al seguente indirizzo : Via Solferino 32 – 00185 Roma.

Sulle fatture dovranno essere indicati: gli estremi fiscali della Società, la data di emissione, il numero di partita IVA, la descrizione della prestazione effettuata, l'importo totale, l'indicazione dell'aliquota IVA ed il relativo ammontare, le modalità ed i termini di pagamento, l'indicazione del numero di conto corrente dedicato e l'indicazione del numero di CIG

Alle fatture che si riferiscono a servizi ulteriori dovrà essere allegato anche l'eventuale ordine per quantità aggiuntive.

ACI SPORT, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. effettuerà i pagamenti esclusivamente mediante bonifico. A tal fine esso dovrà riportare l'indicazione del codice identificativo di gara – CIG. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'amministrazione di ACI SPORT Spa, il numero di conto corrente dedicato di cui al comma 1 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., nonché, nello stesso termine, le generalità e i codici fiscali delle persone delegate ad operare sul conto medesimo sul quale ACI Sport Spa effettuerà i pagamenti dovuti. Agli stessi spetterà l'onere di comunicare ad ACI SPORT Spa ogni eventuale modifica dei dati trasmessi. L'importo delle predette fatture sarà bonificato a 60 giorni decorrenti dalla data del loro ricevimento sul conto corrente dedicato che è stato

comunicato, in conformità alle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, del D.lgs. 231/2002, come modificato dal D.lgs. 192/2012, attesa la natura e l'oggetto del presente contratto e considerato, altresì, che ACI Sport Spa è una società che opera in regime di "in house. Il Fornitore con la sottoscrizione del presente accordo fornisce ad ACI SPORT Spa ogni più ampia garanzia in ordine al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. come richiamati dal presente articolo. Ai fini del pagamento delle fatture, ACI Sport Spa procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta non maturerà alcun interesse.

Articolo 5 - Prestazioni aggiuntive

Nel caso in cui, ai fini dell'espletamento del singolo servizio, si rendessero necessarie voci di costo diverse e/o aggiuntive rispetto a quelle già richieste, saranno concordati tra le parti condizioni e prezzi.

Articolo 6 - Invariabilità dei prezzi

Il prezzo indicato nella dichiarazione di offerta economica - Allegato 2 - si intende comprensivo di tutte le spese accessorie, quindi tali somme si intendono accettate dal Fornitore come fisse e invariabili e, pertanto, il Fornitore non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità speciali per qualsiasi sfavorevole circostanza che possa essersi verificata durante lo svolgimento del presente contratto.

Articolo 7 - Obblighi della società

Il Fornitore si obbliga a:

- garantire, ad ACI SPORT Spa, che il servizio sia fornito entro i termini e le date stabilite nel capitolato tecnico.
- garantire la rispondenza del servizio in dettaglio alle descrizioni del capitolato tecnico;
- garantire che le attrezzature, i materiali forniti ed il livello del servizio rispettino le specifiche tecniche indicate nel capitolato ed un buon livello di qualità;
- rispettare tutte le normative nazionali, comunitarie e internazionali vigenti con riferimento alle attività oggetto del presente contratto;

Alla scadenza contrattuale il Fornitore si obbliga, inoltre, a restituire tutto il materiale messo a disposizione da ACI

SPORT Spa per l'espletamento delle attività contrattuali con allegata dichiarazione che presso la sua azienda non ne esiste alcuna copia.

Articolo 8 – Penali

Il Fornitore è obbligato ad assicurare la regolare, corretta e puntuale esecuzione della fornitura e dei servizi connessi di cui al presente contratto in conformità a quanto indicato nel capitolato tecnico allegato.

ACI Sport Spa, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore, potrà applicare le seguenti penalità :

in caso di ritardo anche parziale della prestazione del servizio o di difformità rispetto al servizio richiesto dal capitolato tecnico sarà applicata una penale dell'uno per mille del valore totale del contratto pari ad euro 3.800.000 per ogni giorno di ritardo e per ogni difformità riscontrata rispetto al servizio richiesto dal capitolato tecnico.

L'importo massimo complessivo, richiesto a titolo di penale, avrà come limite massimo il 10% dell'importo del contratto.

Qualora il valore delle penali raggiunga o superi tale importo massimo, ACI SPORT Spa avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente, ai sensi e per gli effetti dell' art. 1456 C.C..

Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto di ACI Sport Spa di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

8.1 Applicazione delle penali

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al Fornitore; lo stesso potrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio di ACI SPORT Spa, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come indicato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8.2 Recupero delle penali

Nel caso in cui il Fornitore abbia maturato penali, si conviene che le stesse vengano recuperate all'atto dei pagamenti spettanti, mediante l'emissione di fattura attiva (fuori campo IVA ex DPR N. 633 del 26.10.1972 e successive modifiche) da parte di ACI SPORT Spa.

L'importo della suddetta fattura sarà pagato o trattenendolo dal primo pagamento utile effettuato da ACI SPORT Spa al Fornitore, se effettuabile nel termine di 60 giorni dalla data di emissione fattura, oppure sarà pagato dalla Società a 60 giorni dalla data di emissione della fattura stessa.

ACI SPORT Spa potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati. ACI Sport ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa affermi di aver subito in esecuzione del presente contratto e/o per l'applicazione delle penali contrattualmente stabilite e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto della stessa a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Articolo 9 – Risoluzione e Condizioni Particolari di Risoluzione

Ferma restando l'applicazione delle penali, il presente atto potrà essere risolto ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del

Codice Civile da ACI SPORT Spa per negligenza e/o inadempienza agli obblighi ed alle condizioni stabilite e/o per ritardi e sospensioni delle attività affidate; in tali casi, la risoluzione del rapporto instaurato con il presente atto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine, trascorso il quale, il presente accordo si intenderà risolto di diritto ed in danno al Fornitore.

Oltre ai suddetti casi, ACI SPORT Spa potrà procedere alla risoluzione di diritto del presente atto, e salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- violazione degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art 3 della legge n. 136/10 e s.m.i.;
- violazione della clausola di riservatezza;
- violazione della clausola sugli obblighi di legge;
- violazione delle disposizioni contenute nel Codice Etico di ACI Sport Spa;
- ipotesi di impossibilità sopravvenuta divenuta definitiva;
- superamento del limite massimo previsto per le penali del 10% del valore complessivo del corrispettivo contrattuale.

La risoluzione si verifica di diritto quando ACI SPORT Spa dichiara al Fornitore, a mezzo raccomandata A.R., di dover adempiere entro il termine di una settimana, decorso questo termine senza che il fornitore abbia adempiuto a quanto richiesto, il contratto si intenderà risolto. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di ACI Sport Spa nei confronti del Fornitore che, a richiesta di ACI SPORT Spa, sarà obbligato a completare la prestazione già iniziata ai prezzi stabiliti nel presente contratto.

Articolo 10 – Recesso

10.1 - Modalità di recesso

ACI Sport Spa si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal presente accordo, senza che a fronte di tale recesso possa esserle richiesto risarcimento od indennizzo alcuno, qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1. cessione/locazione, da parte del Fornitore, dell'azienda o del ramo d'azienda o cambiamento del ramo d'azienda interessato dalle prestazioni cui il Fornitore è obbligato ai sensi del presente

contratto; modifica della tipologia e/o forma giuridica;

2. condanna, con sentenza passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. di un legale rappresentante del Fornitore, per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari, nonché per delitti relativi alla gestione della (.....) che, per loro natura e gravità, incidano sull'affidabilità e sulla moralità della stessa società o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere anche indirettamente la sua immagine;
3. fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria e messa in liquidazione del Fornitore.

10.2 - Comunicazione alla Società

Il Fornitore dovrà informare ACI SPORT Spa, a mezzo raccomandata A/R, del verificarsi di una delle ipotesi di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 entro 15 giorni dalla data dell'evento.

10.3 - Facoltà di recesso

ACI SPORT Spa potrà esercitare la facoltà di recesso dandone comunicazione al Fornitore

mediante raccomandata A/R da inviarsi entro 90 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al comma precedente o dalla data di conoscenza del fatto.

10.4 - Effetto del recesso

Il recesso avrà effetto dalla data del ricevimento da parte del Fornitore della relativa comunicazione.

Il Fornitore avrà il diritto di riscuotere il pagamento dei corrispettivi relativi a tutta l'attività svolta o predisposta fino alla data di ricezione di detta comunicazione.

Articolo 11 – Cause di Forza maggiore ed Impossibilità sopravvenuta

Non saranno presi in considerazione come cause di ritardo, oltre gli eventi dovuti a cause di forza maggiore, gli eventi non imputabili in alcun modo al Fornitore, a condizione che la medesima ne dia immediata comunicazione ad ACI SPORT Spa, mediante fax seguito da raccomandata a.r. entro e non oltre 5 giorni naturali consecutivi dal verificarsi degli eventi stessi.

Per causa di forza maggiore si intende ogni fatto, imprevedibile oppure inevitabile o comunque fuori dal controllo del Fornitore, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni alla stessa imputabili e che,

per natura ed entità, risulti tale da impedire l'adempimento degli obblighi contrattuali.

Manifestandosi i predetti eventi, secondo la loro entità e durata, ACI SPORT Spa ha facoltà di concedere una proroga dei termini contrattuali per la ripetizione del servizio.

Qualora si manifestino eventi tali da provocare impossibilità definitiva, il contratto potrà essere risolto *ipso iure*.

In tal caso al Fornitore spetteranno i compensi relativi alle attività effettivamente svolte.

Non rientrano in ogni caso tra le cause di impossibilità sopravvenuta gli scioperi comunque motivati, ad esclusione di quelli a carattere nazionale.

Articolo 12 – Obblighi di riservatezza

Qualsiasi notizia, dati, documenti, informazioni concernenti direttamente o indirettamente il lavoro svolto o l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico di ACI SPORT Spa di cui il Fornitore o il suo personale, venisse in qualunque modo a conoscenza, dovrà essere trattato in modo riservato ai sensi degli artt. 621 e seguenti del codice penale e non potrà essere comunicato a terzi neanche parzialmente, fatte salve notizie o informazioni che siano o divengano di dominio pubblico, o che siano

state già portate a conoscenza del Fornitore da terzi a valido titolo, chiedendo, comunque, in tale ultimo caso, autorizzazione a ACI SPORT Spa.

Il Fornitore rimane altresì responsabile, nei confronti di ACI SPORT Spa, per l'osservanza dei predetti obblighi di segretezza anche da parte dei propri dipendenti, eventuali fornitori nonché dei dipendenti di questi ultimi.

E' esclusa, comunque, la duplicazione, riproduzione, asportazione di documentazione di ACI SPORT Spa non autorizzata in forma scritta da ACI SPORT Spa medesima, fatte salve le documentazioni strettamente necessarie per la realizzazione delle attività oggetto del presente affidamento, impegnandosi a restituire, al termine delle attività, quanto ricevuto da ACI SPORT Spa per l'esecuzione del contratto.

Detti obblighi sopravvivranno ad un periodo di 5 anni dalla data di cessazione del presente atto.

Qualora il Fornitore non adempia agli obblighi derivanti dal presente articolo, ACI SPORT Spa si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., fatta salva la richiesta di risarcimento degli eventuali danni subiti.

Articolo 13 – Obblighi di legge

13.1. – Trattamento dei dati personali ed

**informativa ex art.13 Decreto Legislativo n.
196/2003**

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connesso all'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento, ACI Sport Spa, opererà in qualità di Titolare autonomo, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003. Ciascuna parte fornisce all'altra il consenso al trattamento dei propri dati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Fornitore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti e/o collaboratori la massima segretezza e riservatezza sulle informazioni personali di cui verrà a conoscenza durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente atto, come pure dei dati elaborati in ordine a tali informazioni, con espresso divieto di divulgazione e/o comunicazione a terzi, sia nell'interesse di ACI SPORT Spa che degli interessati.

I dati personali saranno utilizzati per le sole finalità di svolgimento del presente affidamento e per il tempo strettamente necessario all'espletamento dello stesso.

Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le

parti, Titolari del trattamento, si comunicano reciprocamente quanto segue rispetto al trattamento dei dati personali ai fini dell'esecuzione del Contratto :

- dati identificativi e fiscali delle parti o delle persone che per le stesse agiscono, nonché le altre informazioni quali domiciliazioni ed estremi di conti correnti bancari, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati, utilizzati per le finalità funzionali alla sottoscrizione ed all'esecuzione del Contratto ed agli adempimenti di Legge;

- la comunicazione dei dati suddetti può essere effettuata a soggetti incaricati di effettuare incassi e pagamenti, nonché ai soggetti incaricati della revisione del bilancio delle parti ed alle Pubbliche Autorità o Amministrazioni per gli adempimenti di legge. Inoltre i dati personali potranno venire a conoscenza dei responsabili o incaricati di trattamento nominati dalle parti;

- Il trattamento è effettuato anche con mezzi informatici e comunque con l'adozione, nei modi previsti dal Disciplinare Tecnico (allegato B del D.lgs. 196/2003) delle misure minime cautelative della sicurezza e

riservatezza dei dati previste dagli artt. 34 e 35 del D.lgs. 196/2003;

- i dati sono conservati presso ciascuna parte nelle rispettive sedi legali e presso i responsabili designati, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche e fiscali;

- l'elenco aggiornato dei responsabili di trattamento è conservato presso i Titolari e potrà essere reciprocamente richiesto in visione.

Entrambe le parti sono informate dei propri diritti ed in particolare di quelli dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti), dell'art. 8 del D.lgs. 196/2003 (Esercizio dei diritti) e dell'art. 9 del D.lgs. 196/2003 (Modalità di esercizio).

I diritti potranno essere esercitati con richiesta, effettuata all'altra parte, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica.

13.2 Osservanza della normativa sull'appalto di manodopera

Il Fornitore si assume, in via piena ed esclusiva, qualsiasi responsabilità derivante dall'inosservanza delle norme contenute nel D.lgs. 276/03 e s.m.i. e dall'accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della magistratura di ipotesi che implicino la costituzione del rapporto di lavoro, tenendo indenne

ACI Sport Spa da qualsiasi responsabilità o danno diretto o indiretto eventualmente conseguente alla contestazione di tali violazioni.

13.3 Applicabilità dei Contratti Collettivi di Lavoro e contributi previdenziali ed assicurativi

Il Fornitore assicura il rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, imposti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto dell'atto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di sottoscrizione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località in cui si svolgono le prestazioni.

Il Fornitore si obbliga, inoltre, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla sostituzione.

Il Fornitore dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in regola con le disposizioni di legge in materia assicurativa, previdenziale, contributiva, retributiva e antinfortunistica.

Articolo 14 - Responsabilità

Le attività affidate al Fornitore, dovranno essere svolte a regola d'arte, applicando la diligenza e la professionalità richieste dalla legge e secondo i migliori standard internazionali.

Resta inteso che il Fornitore sarà responsabile, nei confronti di ACI SPORT Spa della corretta effettuazione di tutti i servizi oggetto del presente contratto fatti salvi gli impedimenti dipendenti da circostanze non imputabili al Fornitore stesso.

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e i rischi connessi ad eventuali danni a persone o cose, ivi inclusi quelli di natura ambientale, derivanti dall'espletamento dei servizi oggetto del presente atto.

Pertanto ACI SPORT Spa potrà, in ogni caso, rivalersi sul Fornitore per gli oneri sostenuti a titolo di risarcimento danni agli utenti finali.

Il Fornitore assume inoltre a proprio ed esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità sia in sede civile che penale per sinistri e danni causati dal proprio personale a dipendenti od a beni di ACI SPORT Spa, nonché a terzi e/o cose di terzi in genere, sollevando espressamente ACI Sport Spa da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere al riguardo.

Articolo 15 – Manleva

Fatta salva la buona fede di ACI SPORT Spa, il Fornitore solleva ACI SPORT Spa da eventuali responsabilità che vengano imputate ad ACI Sport Spa stessa - a qualsiasi titolo - in ragione dell'espletamento dell'attività del presente atto.

Articolo 16 – Modifiche

Qualsiasi modificazione, aggiunta o deroga, sia al presente atto che a quelli in esso richiamati e/o ad esso allegati, deve risultare da comunicazione scritta ed accettata da controparte.

Articolo 17 – Disposizioni applicabili

Relativamente a tutto quanto non è disposto con il presente atto, s'intendono applicabili le Disposizioni

vigenti in materia.

Articolo 18 - Disposizioni antimafia

L'Impresa prende atto che l'esecuzione del servizio è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della legislazione antimafia vigente nel periodo di durata del presente contratto. In particolare, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti dell'organo di amministrazione dell' Impresa, non dovranno essere stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero pronunciate condanne che comportino l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Articolo 19 - Obblighi derivanti dal Codice Etico

Il Fornitore prende atto che ACI Sport Spa svolge la propria attività, la conduzione dei propri affari e la gestione dei propri rapporti contrattuali, secondo i principi contenuti nel proprio Codice Etico approvato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del Decreto Legislativo 231/01 e pubblicato sul sito internet della società (www.acisport.it).

Con la sottoscrizione del presente atto il Fornitore si impegna espressamente a tenere un comportamento in

linea con il suddetto Codice Etico, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni, che dichiara di conoscere, e comunque con un comportamento tale da non esporre la Società al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal suddetto Decreto Legislativo 231/01. L'inosservanza di tale impegno da parte del Fornitore costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà ACI Sport Spa a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, attraverso una semplice comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata a/r da ACI Sport Spa; fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti da parte della Società.

Articolo 20 - Clausola risolutiva espressa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. ACI Sport Spa ha diritto di dichiarare, mediante comunicazione scritta al Fornitore, la risoluzione del presente contratto e salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni, in caso di:

- difetti di qualità e conformità ai sensi dell'art. 7;
- mancato rispetto dei termini e dei tempi di esecuzione del servizio.

Articolo 21 - Foro Competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere sull'esecuzione o sull'interpretazione del presente Accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Articolo 22 – Allegati

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo i seguenti documenti:

Allegato 1 – (Capitolato Tecnico)

Allegato 2 – (Dichiarazione di offerta economica)

Roma, li / /

ACI SPORT S.p.A.

(Il Direttore Generale)

.....

Il Fornitore

.....

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, il Fornitore accetta espressamente e specificamente mediante separata sottoscrizione, le seguenti clausole dopo averle lette attentamente e compreso il loro contenuto:

art. 4) Importo, modalità di pagamento e fatturazione;

art. 6) Invariabilità dei prezzi;

art. 7) Obblighi del fornitore;

art. 8) Penali;

art. 9) Risoluzione e condizioni particolari di risoluzione;

art.10) Recesso;

art. 16) Responsabilità;

art. 21) Obblighi derivanti dal codice etico;

art. 22) Clausole risolutiva espressa;

art. 23) Foro competente.

Il Fornitore

.....

